



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO

Area IV – Risorse Umane

Ufficio Reclutamento e Organico Personale Docente

Procedura di selezione pubblica presso l'Università degli Studi di Salerno per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, con regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 finanziato con fondi dipartimentali

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Salerno;

VISTO il Codice Etico di Ateneo;

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168 recante norme sull'autonomia universitaria;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni;

VISTA la Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11.03.2005;

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" in particolare l'art. 24, rubricato "Ricercatori a tempo determinato";

VISTO il Decreto Legislativo del 14.03.2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.M. del 24.05.2011, n. 242, "Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'art. 24, della Legge n. 240/2010";

VISTO il D.M. del 25.05.2011, n. 243, "Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'art. 24, della L. n. 240/2010";

VISTO il D.M. del 30.10.2015, n. 855, "Rideterminazione dei macrosettori, settori concorsuali e settori scientifico disciplinari ai sensi dell'art. 14 comma 3-bis, lett. a) della Legge 114/2014";

VISTO il D.P.R. del 15.12.2011, n. 232, "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei Professori e dei Ricercatori Universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della Legge 30.12.2010, n. 240";

VISTO il D. Lgs. vo del 29.03.2012, n. 49, "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in particolare l'art 5 co. 5 e l'art. 7 co. 2;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la nota ministeriale del 15 marzo 2016, n. 3672, che, precisa che le assunzioni di R.T.D. comma 3, lett. a), della L. n. 240/2010:

- non comportano alcun addebito di punti organico per gli atenei virtuosi di cui all'art. 1, comma 1 lett. b) D.P.C.M. 31 dicembre 2014

- il costo dei RTDA sarà tenuto in considerazione per la valutazione degli indici di bilancio

- le cessazioni future di coloro che saranno assunti senza addebito di punti organico non daranno successivamente luogo ad alcuna restituzione di punti organico;

VISTO il D.R. n. 1487 del 31.08.2021, con il quale è stato emanato il "Regolamento per il reclutamento di professori di prima e di seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della citata Legge 240/2010";



VISTO il D.L. 30.04.2022, n. 36 - convertito con modificazioni dalla Legge 29.06.2022, n. 79 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", in particolare l'art. 14, comma 6-quinquiesdecies che ha previsto che "le Università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027";

VISTA la Legge n. 197 del 29.12.2022, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025 (Legge di Bilancio 2023)";

VISTA la delibera n. 4 del 30.05.2023 del Consiglio di Dipartimento di Studi Politici e Sociali con cui si è approvata l'avvio della procedura di selezione per la chiamata di un RTDA, con regime di impegno a tempo definito, per il Settore Concorsuale 11/D2 - Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa e il Settore Scientifico-Disciplinare M-PED/03 - Didattica e Pedagogia Speciale, cofinanziata con fondi provenienti dai corsi SOS VI Ciclo e risorse provenienti dalla Convenzione con la Caritas di Lecce;

VISTE le delibere di SA e del CDA del 18 e 20 luglio 2023 che hanno autorizzato, tra le altre, l'avvio della procedura di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett a), con regime di impegno a tempo definito, per il Dipartimento di Studi Politici e Sociali;

DECRETA

Art. 1

Selezione pubblica per titoli e colloquio

Ai sensi all'art. 24 comma 3 lettera a) Legge 240/2010 è indetta la seguente procedura di selezione per titoli e discussione pubblica per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di un contratto di lavoro di durata triennale (36 mesi), con regime di impegno a tempo definito, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti:

DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI E SOCIALI

Codice Concorso ARIC/94

Settore concorsuale	11/D2 - Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa
Profilo richiesto	M-PED/03 - Didattica e Pedagogia Speciale
Titolo di studio richiesto	Dottorato di Ricerca in discipline pedagogiche, storiche, psicologiche, letterarie, sociologiche e filosofiche
Numero massimo di pubblicazioni	12
Ripartizione del punteggio tra titoli e pubblicazioni	Titoli: 40 punti Produzione scientifica: 60 punti
Percentuale dei candidati da ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni	In misura del 20% dei candidati e comunque non inferiore a sei
Conoscenza della lingua	L'accertamento delle competenze linguistiche avverrà tramite colloquio in lingua inglese volto a verificare la capacità del candidato di comprendere le idee fondamentali di testi scientifici su tematiche specifiche del settore scientifico-disciplinare.
Programma di ricerca	Il ricercatore sarà impegnato a svolgere un'attività di ricerca a carattere applicativo e pragmatico che riguarda la didattica speciale, con specifico riferimento alle



	tecniche e alle tecnologie educative rivolte a persone con disabilità sia in ambito scolastico che nel più ampio contesto della formazione.
Attività di ricerca	Indagine sulla didattica speciale, con specifico riferimento alle tecniche e sulle tecnologie educative, volta a favorire i processi di insegnamento-apprendimento anche per gli alunni con disabilità. Le attività che il ricercatore dovrà svolgere sono legate allo sviluppo di tecnologie educative per la promozione e l'attuazione di processi inclusivi. Il ricercatore dovrà approfondire temi di ricerca empirica e teoretica nell'ambito delle forme di inclusione educativa, scolastica e sociale.
Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti	È previsto lo svolgimento di 750 ore di attività su base annua comprensive di 250 ore di attività di didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti da svolgersi per ciascun anno accademico di validità del contratto stesso. Sono previste, all'interno delle 250 ore di cui sopra, almeno 60 ore di didattica frontale da svolgersi presso il Dipartimento di Studi Politici e Sociali.

ART. 2

Requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione di cui al precedente art. 1 i candidati italiani o stranieri in possesso del seguente titolo:

- Dottorato di ricerca o titolo equivalente secondo le specifiche indicate nella scheda profilo di cui all'art. 1.

Non possono partecipare alle selezioni a pena di esclusione:

- 1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- 2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- 3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- 4) coloro che sono stati già assunti come professori universitari di prima o seconda fascia o come ricercatore a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
- 5) coloro che hanno un rapporto di parentela o di affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento di riferimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
- 6) coloro che hanno conseguito contratti in qualità di assegnisti di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Ateneo o presso altre Università italiane, statali, non statali o telematiche, nonché presso gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata del contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi.

Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di assenza per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.



Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento economico.

ART. 3

Domande di ammissione - Termini e modalità

La domanda di partecipazione alla valutazione, nonché i documenti e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina <http://web.unisa.it/home/bandi/concorsi-selezioni/docenti/ricercatori>

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'auto-registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda, ed allegare i documenti in formato elettronico PDF. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

La domanda di partecipazione, nonché i documenti e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale Concorsi ed Esami.

La procedura informatizzata di cui al presente articolo sarà improrogabilmente chiusa entro il predetto termine perentorio, ed il sistema non consentirà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Entro il suddetto termine perentorio, il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione verrà certificata dal sistema informatico stesso mediante apposita ricevuta che sarà automaticamente inviata via e-mail al candidato.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- ✓ mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
- ✓ chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CADES: verrà generato un file con estensione.p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;
- ✓ in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema mediante il bottone "presenta/submit", stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

La domanda va redatta esclusivamente in lingua italiana con le modalità di seguito precisate:



Nella domanda il candidato deve chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, il Dipartimento, il settore concorsuale, il settore scientifico-disciplinare per il quale intende essere ammesso.

Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1) la cittadinanza posseduta;
- 2) di non aver riportato condanne penali (o in alternativa le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze), e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
- 3) di non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- 4) di non avere, al momento della presentazione della domanda, un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di riferimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- 5) di non essere stato già assunto come professore universitario di prima o seconda fascia o come ricercatore a tempo indeterminato, ancorché cessato dal servizio;
- 6) di non aver avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca o di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Ateneo o presso altre università italiane, statali, non statali o telematiche, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata del contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi, escludendo da tale computo i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Il candidato italiano - oltre all'indicazione del proprio codice fiscale - dovrà altresì dichiarare nella domanda:

di essere iscritto nelle liste elettorali - precisando il Comune - indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

Il candidato straniero dovrà altresì dichiarare nella domanda:

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, allegare alla domanda:

- a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) fotocopia del codice fiscale;
- c) curriculum, datato e firmato, della propria attività scientifica e didattica, che dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum stesso;
- d) pubblicazioni scientifiche numerate nel numero massimo previsto dall'art 1;
- e) elenco numerato e firmato delle pubblicazioni scientifiche presentate. La numerazione dell'elenco deve trovare corrispondenza con la numerazione delle pubblicazioni presentate. Si specifica che, ai sensi del D.M. 243/2011 la tesi di dottorato è da considerare una pubblicazione e quindi, nel caso in cui il candidato intenda presentarla, dovrà conteggiarla nel numero massimo di pubblicazioni previste nel presente bando all'art. 1.



I titoli che il candidato intende presentare devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

ART. 4

Pubblicazioni

Le pubblicazioni che i candidati intendono presentare dovranno essere inviate esclusivamente in formato *pdf* tramite l'apposita sezione della procedura telematica.

Ogni pubblicazione non dovrà superare lo spazio di 30 megabyte.

Le pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione, dovranno essere presentate rispettando il numero massimo previsto dall'allegato del bando. L'inosservanza del limite massimo di pubblicazioni da presentare per la partecipazione alla selezione, sarà rilevata dalla Commissione giudicatrice che si adeguerà al limite di cui all'art 1, nell'ordine riportato dal candidato nell'elenco.

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni.

Per le pubblicazioni editate all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni editate in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono risultare adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione.

Le pubblicazioni redatte in lingua straniera dovranno essere accompagnate da una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ovvero, nei casi in cui consentito, redatta dal candidato e dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto. Tuttavia le pubblicazioni redatte in lingua straniera possono essere presentate nella lingua di origine (senza necessità della allegata traduzione) se essa è una delle seguenti: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Le pubblicazioni che risultassero eccedenti lo spazio di 30 megabyte dovranno essere segnalate in un elenco puntuale da inserire nella piattaforma informatica e caricate in formato non modificabile (PDF/A) in una memoria di massa portatile (pen drive) che dovrà essere spedita entro e non oltre i termini di scadenza del bando a mezzo raccomandata, posta o pacco celere o corriere con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

'Ufficio Reclutamento ed Organico/Personale Docente'

Università degli Studi di Salerno, Via Giovanni Paolo II, n. 132, 84084 Fisciano (SA)

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale o del corriere accettante.

Sulla busta che contiene la pen drive il candidato dovrà indicare chiaramente il proprio nome e cognome e riportare la selezione a cui intende partecipare, precisando il Dipartimento, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare. Sul dispositivo dovranno essere riportati il proprio nome e cognome e data di nascita.



Art. 5.

Esclusione dalla valutazione comparativa

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.

L'amministrazione può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento della discussione, l'esclusione dalla procedura selettiva stessa.

L'esclusione, per difetto dei requisiti, è disposta con decreto motivato del Rettore e notificato all'interessato.

Art. 6

Composizione della commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore ed è composta da tre professori, di prima o di seconda fascia o equivalenti se stranieri, del settore concorsuale oggetto del bando, o, in mancanza, di uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore, designati direttamente dal Consiglio di Dipartimento interessato. Il componente designato, se interno all'Ateneo, deve aver superato positivamente la valutazione ai sensi dell'articolo 6, comma 7, Legge n. 240/2010. I componenti esterni, se professori di prima fascia, devono essere in possesso dei requisiti per far parte delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale mentre se professori di seconda fascia, devono avere come requisiti il possesso degli indicatori previsti per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia.

Se nel bando è indicato uno specifico settore scientifico-disciplinare, la relativa Commissione, di cui all'art. 20 del Regolamento, deve includere, al proprio interno, almeno un commissario appartenente al medesimo settore scientifico-disciplinare.

Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito Internet di Ateneo.

Per la nomina dei commissari si osservano le norme in materia di incompatibilità, quelle previste dal Codice Etico, nonché le disposizioni contenute nei commi 7 e 8 dell'art. 6 della Legge 240/2010.

Dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione decorre il termine perentorio di quindici giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricasazione dei commissari. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricasazione.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.

La rinuncia alla nomina o le dimissioni per sopravvenuti impedimenti, da parte di un commissario, devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore.

La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.

La Commissione deve concludere i suoi lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore.

Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 7

Adempimenti della Commissione

La Commissione giudicatrice nella prima seduta, che si può svolgere anche per via telematica, predetermina i criteri per la valutazione preliminare comparativa del curriculum, dei titoli e della



produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato (Criteri per la valutazione preliminare).

La Commissione, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, predetermina, altresì, i parametri per l'attribuzione di un punteggio analitico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione (Criteri per la valutazione definitiva).

La Commissione consegna i criteri adottati al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità, almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione, sul sito web di Ateneo.

Decorsi i sette giorni dalla data di pubblicazione dei criteri, la Commissione effettua la valutazione preliminare comparativa dei candidati, con motivato giudizio analitico sul curriculum, sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 243 del 25 maggio 2011, adottato in attuazione dell'art. 24 comma 2 lettera c) della Legge 240/2010 specificati nei successivi artt. 8 e 9 del presente bando.

I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

La Commissione procederà alla valutazione preliminare comparativa di cui all'art. 8 qualora i candidati siano in misura superiore a 6. Saranno ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, che potrà assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico, i candidati risultati comparativamente più meritevoli a seguito della suindicata valutazione in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità.

L'elenco dei candidati ammessi alla discussione, la data, il luogo e l'orario di svolgimento della discussione e dell'eventuale prova orale in lingua straniera saranno pubblicati all'Albo Ufficiale di Ateneo e nel sito di Ateneo venti giorni prima dello svolgimento della stessa. La pubblicazione dell'avviso all'Albo Ufficiale di Ateneo ha valore di notifica per tutti i partecipanti alla selezione, senza obbligo di alcuna ulteriore comunicazione.

Per sostenere la discussione pubblica i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L'assenza del candidato nel giorno di convocazione della discussione è considerata manifestazione della sua volontà di rinuncia alla procedura di selezione.

Non verranno accolte richieste di rinvio del colloquio da parte dei candidati, anche se debitamente giustificate e documentate.

La Commissione procede allo svolgimento della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con i candidati e contestualmente all'accertamento dell'adeguata conoscenza di una lingua straniera.

La Commissione a seguito della discussione, attribuisce un punteggio analitico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.

Sulla base dei punteggi complessivi assegnati, la Commissione, previa comparazione che si esplica in un giudizio complessivo per ciascun candidato, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato idoneo e dichiara il vincitore della selezione.

Art. 8

Valutazione preliminare e definitiva:

Criteri per la valutazione preliminare dei candidati

Si procede alla valutazione preliminare quando il numero di candidati è superiore a 6. La valutazione preliminare si chiude con un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato secondo parametri e criteri riconosciuti anche in ambito internazionale individuati con DM n. 243 del 25 maggio 2011:



- a. Dottorato di ricerca o titoli equipollenti ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;
- b. Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
- c. Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti pubblici italiani o stranieri;
- d. Documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e. Realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f. Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi;
- g. Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h. Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i. Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j. Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board Internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

La commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni.

La commissione giudicatrice effettua la valutazione delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
- c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

1. numero totale delle citazioni;
2. numero medio di citazioni per pubblicazione;



3. "impact factor" totale;
4. "impact factor" medio per pubblicazione;
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Al termine della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Criteria per la valutazione definitiva

Durante la prima riunione la Commissione giudicatrice, in conformità ai criteri stabiliti per la valutazione preliminare, definisce, altresì, i criteri della valutazione definitiva e la griglia di punteggi da attribuire a ciascun titolo e pubblicazione dopo la discussione pubblica.

Art. 9

Accertamento della regolarità degli atti e proposta di chiamata del vincitore

Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti; ne sono parte integrante e necessaria i motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare comparativa, i punteggi assegnati a ciascun candidato e i giudizi complessivi comparativi.

Il Rettore con proprio decreto accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara il nominativo del vincitore. Il decreto è comunicato a tutti i candidati.

Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine.

La relazione riassuntiva, con annessi i giudizi individuali, collegiali e complessivi espressi sui candidati nonché la graduatoria finale, e il Decreto Rettorale di approvazione degli atti, sono pubblicati all'Albo ufficiale e nel sito web di Ateneo.

Il provvedimento di approvazione degli atti viene trasmesso al Dipartimento che ha richiesto il bando.

Il Consiglio di Dipartimento - entro trenta giorni dalla data del provvedimento di approvazione degli atti - propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato vincitore/idoneo. La delibera di proposta, debitamente motivata, è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.

Nel caso in cui entro il suddetto termine il Consiglio di Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti l'indizione di una nuova procedura selettiva finalizzata alla stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il medesimo settore.

Art. 10

Stipula del contratto di lavoro

Il contratto, sottoscritto dal soggetto chiamato e dal Rettore, deve indicare:

- a) la tipologia del contratto;
- b) il regime di impegno;
- c) la data di inizio e di fine del rapporto;
- d) la sede di svolgimento delle attività oggetto del contratto;
- e) le funzioni in relazione alla attività di ricerca e gli obiettivi assegnati;
- f) le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidate;



- g) l'attività assistenziale ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca previo accordo tra l'Università e le componenti strutture sanitarie;
- h) le modalità di certificazione delle attività didattiche scientifiche svolte e le modalità di verifica e valutazione delle stesse;
- i) diritti e doveri del ricercatore;
- j) il trattamento economico e previdenziale previsto;
- k) le cause di risoluzione del contratto e dei termini di preavviso;
- l) le cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.

Art. 11

Incompatibilità

I contratti di cui al presente bando sono incompatibili:

- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;
- con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
- con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.
- con le situazioni di incompatibilità disciplinate dall'art. 6, comma 9 della Legge 240/2010.

Per tutto il periodo di durata dei predetti contratti i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono collocati, senza assegni, né contributi previdenziali, in aspettativa ovvero fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 12

Compiti dei ricercatori a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito

I ricercatori a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno svolgono 750 ore di attività su base annua comprensiva di compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito del proprio settore scientifico-disciplinare per un impegno annuo di 250 ore.

Il ricercatore di tipologia a) può svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale.

L'eventuale attività di didattica frontale e delle altre attività connesse alla didattica è attestata con la compilazione del registro delle lezioni in modalità on line validato dal Direttore del Dipartimento.

L'attività di ricerca deve essere annualmente autocertificata e validata dal Direttore del Dipartimento e dal responsabile del progetto di ricerca.

L'attività di ricerca potrà essere certificata da pubblicazioni scientifiche e dalla presentazione dei risultati ottenuti a convegni e seminari; la verifica si incentrerà sulla qualità della produzione scientifica, che sarà valutata anche sulla base della collocazione editoriale delle pubblicazioni.

Art. 13

Trattamento economico

Il trattamento economico spettante ai ricercatori assunti con contratto di tipologia a) a tempo pieno è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato in pari regime.

Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 14

Cessazione del rapporto di lavoro



Il ricercatore che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla Struttura di riferimento con almeno 30 giorni di preavviso.

In caso di mancato preavviso l'Amministrazione trattiene l'importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.

La risoluzione del contratto è determinata:

- dalla scadenza del contratto;
- dal recesso del ricercatore;
- per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- da grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dai competenti Organi accademici.

Art. 15

Proroga del contratto

Il contratto del presente bando può essere prorogato una sola volta per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività di ricerca e condizionatamente alla disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive.

Art. 16

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati in sede di compilazione della domanda on line saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile all'atto della presentazione della domanda attraverso la piattaforma integrata PICA.

Art. 17

Responsabile del procedimento

Il responsabile amministrativo per le procedure di selezione di cui al presente bando, è la dott.ssa Tiziana Bisogno, Capo dell'Ufficio Reclutamento e Organico Personale Docente dell'Università di Salerno, via Giovanni Paolo II, n. 132, 84084 Fisciano (SA), tel. 089 966213 - 089 966209, e-mail ufficioconcorsi@unisa.it.

Art. 18

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applica il "Regolamento per il reclutamento di professori di prima e di seconda fascia e di ricercatore a tempo determinato" emanato ai sensi della Legge 30.12.2010, n. 240 e la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Art. 19

Pubblicità

L'avviso relativo al presente bando verrà inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Amministrazione

Il bando è reso pubblico all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e per via telematica all'indirizzo web www.unisa.it/reclutamento-docenti.

Il RETTORE
Vincenzo LOIA

Firmato digitalmente ai sensi del D lgs 82/2005